

P.U. 1319-1/ 2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici:

dott. Caterina Macchi - presidente rel.

dott. Luisa Vasile - giudice

dott. Sergio Rossetti - giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio da

CARMELO ANTONIO MIANO (C.F. MNICML67R19F205A)

visto il ricorso in data 13.10.2025, con il quale Carmelo Antonio Miano ha chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata;

vista la documentazione prodotta;

Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- A) sussiste la competenza di questo Tribunale ex art. 27 comma 2 CCII, dal momento che l'istante ha la sua residenza nel Comune di Cesano Boscone;
- B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c) e 269 CCII in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- C) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, nella persona del gestore della crisi dr.ssa Silvia Vercelloni, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della



documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

- D) dall'esame di questa emerge la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che lo stesso non è in grado di sostenere le obbligazioni contratte a fronte di un indebitamento di euro 154.140,25, di cui, in particolare, 95.136,46 iscritti al ruolo dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, euro 19.840,66 per debiti derivanti dall'attività imprenditoriale cessata nel 2016, nonché euro 35.000 circa nei confronti delle cessionarie dei crediti derivanti da finanziamenti istituzionali;
- E) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- F) è da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso;
- G) emerge sufficientemente dalla relazione la sussistenza del presupposto di cui all'art. 268 comma 3 quarto periodo CCII, considerato il presumibile ammontare dei costi di procedura, atteso che può essere acquisita una quota del reddito mensile del ricorrente e che egli vanterebbe un credito per contributi TFR non versati pari a circa 3.000 nei confronti di un precedente datore di lavoro;
- H) ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCII e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCII;
- I) per il combinato disposto degli artt. 49 comma 3 lett. f) e 65 comma 2 CCII, al fine di agevolare il liquidatore nello svolgimento delle attività demandate lo stesso può essere autorizzato ad accedere alle banche dati pubbliche;

PQM

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata di Carmelo Antonio Miano
residente a Cesano Boscone (MI), via Venticinque Aprile n. 3

NOMINA

Giudice delegato la dott.ssa Caterina Macchi;

NOMINA



liquidatore l'OCC, nella persona della dr.ssa Silvia Vercelloni;

-ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

-assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine perentorio di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

-ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore; quanto ai due autoveicoli sottoposti attualmente a fermo amministrativo, di immatricolazione non recente, il liquidatore effettuerà le appropriate valutazioni di convenienza per la massa dei creditori in ordine alla apprensione e liquidazione ovvero alla non acquisizione degli stessi, sottoponendo al riguardo motivata richiesta al giudice delegato;

-dispone l'inserimento della sentenza sul sito internet del tribunale;

-dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

-autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinqes* e 155-*sexies* disp. att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
- d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

-dispone che il liquidatore, al fine di consentire al debitore di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione:



- I) trattenga, da subito, quanto verificato e indicato dall'OCC nella relazione allegata al ricorso quale quota mensile di reddito/pensione che può essere messo dal ricorrente a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari;
- II) chiedi al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, informandolo al contempo delle attività già compiute;
- dispone che, ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta visto dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC.

Così deciso in Milano, il giorno 23.10.2025.

Il presidente est.

dott.ssa Caterina Macchi

